

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1269)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1960

Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, prevede, fra l'altro, a favore dei palombari e sommozzatori della Marina militare, una speciale indennità, detta d'immersione, istituita per compensare il particolare rischio dei militari addetti a tale servizio.

L'indennità, graduata secondo le profondità in cui si svolge il lavoro ed il tipo di respiratore impiegato, con legge 7 ottobre 1957, numero 969, è stata concessa ai militari delle altre Forze armate.

Da tale beneficio sono rimasti esclusi gli appartenenti al gruppo sommozzatori del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur svolgendo essi identico servizio spesso in collaborazione con i militari di altri Corpi.

Per eliminare tale disparità di trattamento è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si estende ai sommozzatori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'indennità di immersione nella stessa misura prevista per le altre Forze armate.

Alla relativa spesa annua calcolata in lire 2.025.000 si provvederà con gli ordinari mezzi di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è concessa l'indennità di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 2.

All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.